

N. 8601 DI REP.

N. 5627 DI RACC.

ATTO DI RETTIFICA
A RICHIESTA DELLA REGIONE LOMBARDIA-
REPUBBLICA ITALIANA-

L'anno 2024 (duemilaventiquattro)

il giorno 12 (dodici)

del mese di giugno

in Milano nel mio studio in Piazza Paolo Ferrari n. 8

Avanti a me Avv. MADDALENA FERRARI Notaio residente in Milano e iscritto presso il Collegio Notarile di Milano

AGENZIA DELLE ENTRATE

DP MI I UT APSR

ATTO QUI REGISTRATO AL N°

48371 SERIE 1T

DEL 25/06/2024

IMPOSTE ASSOLTE PER

Euro 356,00

PERSONALMENTE COMPARSO

Ing. FRANCO LURASCHI nato ad Albiolo il 6 agosto 1944, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione di cui infra, che dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente della Fondazione

**"FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO"**

con sede in Milano, Via Pergolesi n. 25, codice fiscale 12590900150, legalmente riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 6/42219 del 31 marzo 1999 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale Reg. Lombardia, serie inserzioni n. 16 del 21 aprile 1999) ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Regione Lombardia al n. 57 in data 7 aprile 2001.

Detto comparente, della identità personale e qualifica e poteri del quale io Notaio sono certo

premette

- che l'assemblea della "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO" del 16 novembre 2023 n.7847/5197 di mio repertorio registrato a MI I in data 21 novembre 2023 n. 87634/1T ha deliberato, tra l'altro, di adottare un nuovo testo di statuto sociale;
- che è stata presentata presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia istanza per l'approvazione delle modifiche statutarie assunte nella predetta deliberazione del 16 novembre 2023 n.7847/5197 di mio repertorio ;
- che la Regione Lombardia ha rilevato la necessità di apportare allo statuto sopra approvato alcune modifiche e integrazioni di cui al Protocollo numero E1.2024.0401962 del 17 maggio 2024;
- che esso comparente, quale Presidente della "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO" è stato espressamente delegato ed autorizzato dall'assemblea del 16 novembre 2023 n. 7847/5197 di mio repertorio come sopra meglio indicata, ad introdurre nello statuto tutte le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità

TUTTO CIO' PREMESSO

il comparente, nella sua predetta qualità, aderendo alla richiesta della Regione Lombardia, mi chiede di dare che nel testo dello statuto allegato sotto la lettera "A" al sopra citato atto del 16 novembre 2023 n. 7847/5197 di mio repertorio vengono apportate le seguenti modifiche agli artt. 3) - 7) - 11) - 13) - 14) e 18) dello statuto e di introdurre due nuovi articoli e precisamente:

1) - **l'art. 3)** viene modificato come segue:

"Art.3) **Finalità.** La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo, in applicazione delle direttive e delle scelte assunte dall' OIM, la valorizzazione della figura dell'Ingegnere, al suo costante aggiornamento tecni-

co-scientifico, la promozione e l'attuazione delle iniziative dirette alla formazione professionale, ai servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro degli Ingegneri sia iscritti che non iscritti all'Albo professionale che degli aspiranti Ingegneri.

A tal fine potrà, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) istituire corsi di preparazione e perfezionamento della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- b) promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e su supporti di qualsiasi natura, riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici di informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani;
- c) poter sostenere l'attività di enti (inclusi gli altri Ordini prevalentemente locali degli Ingegneri ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione;
- d) promuovere e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari;
- e) promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie, tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per gli Ingegneri;
- f) promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche, e giuridico-economiche, di interesse per gli ingegneri consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;
- g) promuovere e finanziare le relazioni culturali, scientifiche ed associative con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali, comunque di interesse per gli Ingegneri.
- h) provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;
- i) organizzazione di attività formative, scientifiche e tecniche anche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
- j) istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-tecnologiche-scientifiche, economico-finanziarie, gestionali e giuridico-economiche. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi espressi dallo Statuto, preveda le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti;
- k) selezionare, organizzare, promuovere "Stage" di Ingegneri presso società e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
- l) raccogliere l'adesione e coinvolgere nell'attività anche ingegneri non iscritti all'OIM;
- m) fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative so-

pra specificate.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi che su indicazione dell'OIM verrà ritenuto, direttamente od indirettamente, utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati.

Le finalità statutarie della Fondazione si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Lombardia"

2) - l'**art. 7)** viene modificato come segue:

"Art.7) **Consiglio di Amministrazione.** La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione della Fondazione nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, composto dai Consiglieri in carica nel Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, ovvero da un numero da 7 (sette) a 15 (quindici).

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, compreso il tempo eventualmente intercorrente tra le elezioni e l'insediamento ufficiale del nuovo Consiglio dell'Ordine, durante il quale sono consentiti gli atti di ordinaria amministrazione.

Una volta nominate le cariche del nuovo Consiglio dell'Ordine, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere di quest'ultimo diventeranno automaticamente il Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ordine, nel corso del suo mandato, ha la facoltà di rinominare le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere della Fondazione. Quando, durante il periodo di mandato, uno o più dei Consiglieri dell'Ordine cessano, per qualsiasi motivo dalla loro carica, gli stessi decadono automaticamente da Consiglieri di Amministrazione della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri. I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ordine sceglierà poi, eventualmente, il Vicepresidente nella persona di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

In difetto di accettazione delle cariche di cui sopra, lo stesso Consiglio di Amministrazione dell'Ordine sceglierà tra i suoi componenti i soggetti che rivestiranno tali cariche."

3) - l'**art. 11)** viene modificato come segue:

"Art.11) **Convocazione riunioni.** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono convocate dal Presidente della Fondazione almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito per posta o comunicazione elettronica (e-mail od altro mezzo equivalente) almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, telefax o PEC od altro invio equivalente spedito almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

La convocazione di qualsiasi adunanza, anche se non presenta obblighi di forma, deve avvenire esclusivamente con mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione."

4) - l'**art. 13)** viene modificato come segue:

"Art.13) **Compiti del Presidente.** Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via gene-

rale e di volta in volta.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovranno essere verbalizzate in base alle norme vigenti.

Tali verbali verranno redatti dal Segretario, in sua assenza dal Consigliere più giovane, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Il Presidente può delegare i poteri come stabilito dal Consiglio, anche con procure ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato dal Presidente. In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vicepresidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti. "

5) - **l'art. 14)** viene modificato come segue:

"Art.14) Revisori dei conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti così individuati: un Revisore designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, uno dal Presidente del Tribunale di Milano e uno dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, tutti aventi i requisiti del Dlgs 39/2010.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è designato nella persona indicata dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica con la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto anche delle eventuali proroghe di cui all'art. 7 del presente Statuto. Il revisore nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano può essere confermato nella carica per non più di tre mandati consecutivi.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Revisori dei Conti cessano, per qualsiasi motivo, della loro carica, Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione sarà integrata da coloro che saranno nominati in sostituzione dagli organi chiamati per Statuto alla loro designazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di essa.

I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale.

Annualmente il Collegio dei Revisori dei Conti riferirà, al Consiglio della Fondazione ed al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dell'eventuale Comitato tecnico-scientifico senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute.

Le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono remunerati secondo le tariffe minime dei Dottori Commercialisti fissate per queste prestazioni.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta il rimborso delle spese so-

stenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate."

6) - l'art. 18) viene modificato come segue:

"Art.18) **Scioglimento della Fondazione.** In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa determinate, i beni della Fondazione ed i suoi averi saranno trasferiti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, che dovrà destinarli nel pieno rispetto degli scopi dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, allo scioglimento della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano nominerà per tale scopo tre liquidatori. Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio deve essere deliberato con la maggioranza dei due terzi."

7) - di aggiungere due nuovi articoli che saranno l'**art. 19) e l'art 20)** del seguente letterale tenore:

"Art. 19) Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge."

"Art. 20) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia"

Il Comparsente nella citata qualità dichiara che lo statuto sociale della Fondazione stanti le modifiche ed integrazioni sopra fatte ed invariato in tutto il resto è quello che approvato articolo per articolo e nel suo complesso si allega al presente atto sotto la **lettera A)** omessane lettura per dispensa avutane.

Le spese del presente sono a carico della Fondazione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e lo ho pubblicato mediante lettura da me datane al comparsente che approvandolo e confermandolo, con me Notaio lo sottoscrive.

Consta di tre fogli in parte dattiloscritti sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e me per dieci intere facciate e la undicesima facciata sin qui, sottoscritto ad ore quindici e quaranta.

FIRMATO

FRANCO LURASCHI

MADDALENA FERRARI Notaio

ALLEGATO A) DEL N. 8601/5627 DI REP.

STATUTO

Art.1) **Costituzione.** A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice civile è costituita la "Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano" in modo sintetico FOIM.

Art.2) **Sede Legale.** La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, in acronimo OIM, attualmente in Milano, Via Pergolesi 25, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ai sensi del successivo Art.3).

Art.3) **Finalità.** La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo, in applicazione delle direttive e delle scelte assunte dall' OIM, la valorizzazione della figura dell'Ingegnere, al suo costante aggiornamento tecnico-scientifico, la promozione e l'attuazione delle iniziative dirette alla formazione professionale, ai servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro degli Ingegneri sia iscritti che non iscritti all'Albo professionale che degli aspiranti Ingegneri.

A tal fine potrà, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) istituire corsi di preparazione e perfezionamento della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- b) promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e su supporti di qualsiasi natura, riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici di informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani;
- c) poter sostenere l'attività di enti (inclusi gli altri Ordini prevalentemente locali degli Ingegneri ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione;
- d) promuovere e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari;
- e) promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie, tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per gli Ingegneri;
- f) promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche, e giuridico-economiche, di interesse per gli ingegneri consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;
- g) promuovere e finanziare le relazioni culturali, scientifiche ed associative con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali, comunque di interesse per gli Ingegneri.
- h) provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;
- i) organizzazione di attività formative, scientifiche e tecniche anche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
- j) istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-tecnologiche-scientifiche, economico-finanziarie, gestionali e giuridico-economiche. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un

bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi espressi dallo Statuto, preveda le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti;

- k) selezionare, organizzare, promuovere "Stage" di Ingegneri presso società e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
- l) raccogliere l'adesione e coinvolgere nell'attività anche ingegneri non iscritti all'OIM;
- m) fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi che su indicazione dell'OIM verrà ritenuto, direttamente od indirettamente, utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati.

Le finalità statutarie della Fondazione si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art.4) Patrimonio. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni conferiti dai Fondatori come risulta dall'atto costitutivo;
- b) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persona fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art. 3) del presente Statuto;
- c) da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni delle o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione;
- d) dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art.5) Proventi. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'Art.3) del presente Statuto;
- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'Art.4) del presente Statuto;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutarie e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art.6) Sostenitori. Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati anche non economici che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art.7) Consiglio di Amministrazione. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione della Fondazione nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, composto dai Consiglieri in carica nel Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, ovvero da un numero da 7 (sette) a 15 (quindici).

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia

di Milano, compreso il tempo eventualmente intercorrente tra le elezioni e l'insediamento ufficiale del nuovo Consiglio dell'Ordine, durante il quale sono consentiti gli atti di ordinaria amministrazione.

Una volta nominate le cariche del nuovo Consiglio dell'Ordine, II Presidente, il Segretario ed il Tesoriere di quest'ultimo diventeranno automaticamente il Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ordine, nel corso del suo mandato, ha la facoltà di rinominare le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere della Fondazione. Quando, durante il periodo di mandato, uno o più dei Consiglieri dell'Ordine cessano, per qualsiasi motivo dalla loro carica, gli stessi decadono automaticamente da Consiglieri di Amministrazione della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri. I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ordine sceglierà poi, eventualmente, il Vicepresidente nella persona di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

In difetto di accettazione delle cariche di cui sopra, lo stesso Consiglio di Amministrazione dell'Ordine sceglierà tra i suoi componenti i soggetti che rivestiranno tali cariche.

Art.8) Direttore. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di un Direttore. I compiti la durata e il compenso saranno individuati al momento della sua nomina.

Art.9) Gratuità delle cariche. Ogni carica è gratuita ad eccezione della funzione di Direttore di cui all'art.8 così come per i revisori dei conti di cui al successivo art.14 e per i componenti del comitato tecnico scientifico dell'art. 17. A tutti i Consiglieri della Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art.10) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

- a) approva entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo anche finanziario dell'anno successivo;
- b) approva II conto consuntivo (bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), il rendiconto finanziario di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo), e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione,
- c) assume e licenzia il personale e revoca eventuali mandati e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- d) delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- e) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- f) stabilisce i programmi della Fondazione.
- g) delibera le modifiche dello Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge, e ciò in deroga a quanto previsto dal successivo art. 11 del presente Statuto) a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione saranno disponibili per la consultazione presso la sede della Fondazione agli iscritti all'Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Milano ed agli aderenti alla FOIM in conformità a specifica procedura che verrà adottata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art.11) Convocazione riunioni. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono convocate dal Presidente della Fondazione almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito per posta o comunicazione elettronica (e-mail od altro mezzo equivalente) almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, telefax o PEC od altro invio equivalente spedito almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

La convocazione di qualsiasi adunanza, anche se non presenta obblighi di forma, deve avvenire esclusivamente con mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione.

Art.12) Validità riunioni. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Salvo le maggioranze inderogabili previste dalla Legge.

Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quella del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell'art.10) del presente Statuto.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con intervenuti dislocati in luoghi diversi, mediante collegamenti audio/video o diversamente collegati, e ad alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Segretario del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, coordinare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o essere messi a conoscenza dei documenti in discussione e/o esame.
- c) che sia indicata nell'avviso di convocazione la modalità di svolgimento dell'incontro.

Art.13) Compiti del Presidente. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovranno essere verbalizzate in base alle norme vigenti.

Tali verbali verranno redatti dal Segretario, in sua assenza dal Consigliere più giovane, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Il Presidente può delegare i poteri come stabilito dal Consiglio, anche con procure ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato dal Presidente. In assenza del Presidente, la sua

funzione verrà svolta dal Vicepresidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Art.14) Revisori dei conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti così individuati: un Revisore designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, uno dal Presidente del Tribunale di Milano e uno dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, tutti aventi i requisiti del Dlgs 39/2010.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è designato nella persona indicata dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica con la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto anche delle eventuali proroghe di cui all'art. 7 del presente Statuto. Il revisore nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano può essere confermato nella carica per non più di tre mandati consecutivi.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Revisori dei Conti cessano, per qualsiasi motivo, della loro carica, Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione sarà integrato da coloro che saranno nominati in sostituzione dagli organi chiamati per Statuto alla loro designazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di essa.

I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale.

Annualmente il Collegio dei Revisori dei Conti riferirà, al Consiglio della Fondazione ed al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dell'eventuale Comitato tecnico-scientifico senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute.

Le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono remunerati secondo le tariffe minime dei Dottori Commercialisti fissate per queste prestazioni.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art.15) Compiti del Segretario. Il Segretario ha tra i suoi compiti quelli di:

- a) curare la stesura delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- b) curare la corrispondenza della Fondazione;
- c) autenticare le copie delle deliberazioni;
- d) curare ed avere in consegna l'archivio e l'eventuale biblioteca;
- e) redigere puntualmente il verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In sua assenza tali compiti verranno assunti dal Consigliere con minore anzianità.

È data facoltà al Segretario di avvalersi, nella pratica gestione dei compiti assegnati, di personale della Fondazione come di consulenti e/o professionisti di fiducia del Consiglio della FOIM, previa approvazione del Consiglio medesimo.

Art.16) Compiti del Tesoriere. Il Tesoriere ha tra i suoi compiti quello di:

- a) gestire in modo diligente i fondi e gli altri titoli di proprietà della Fondazione;
- b) pagare i mandati firmati dal Presidente o dal soggetto dallo stesso delegato;

c) tenere e gestire i registri informatici relativi alle somme riscosse, le entrate e uscite, dei mandati di pagamento e dell'inventario del patrimonio della Fondazione;

d) redigere e controllare la contabilità.

In assenza del Tesoriere i relativi compiti verranno espletati da un Consigliere nominato dal Presidente.

È data facoltà al Tesoriere di avvalersi, nella pratica gestione dei compiti assegnati, di personale della Fondazione come di consulenti e/o professionisti di fiducia del Consiglio della FOIM, previa approvazione del Consiglio medesimo.

Art.17) Comitato tecnico Scientifico. La Fondazione può essere assistita, a richiesta del Consiglio di Amministrazione della stessa, da un Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico potrà essere composto da un numero variabile fino a 11 (undici) persone nominate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e confermati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ordine tra coloro che si sono distinti nei campi di attività di cui all'art. 3) del presente Statuto.

Il Comitato tecnico-scientifico eleggerà il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi membri.

Il Comitato tecnico-scientifico esplicherà funzioni propositive e consultive, funzioni propositive in materia culturale nonché nelle attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico potranno essere eventualmente remunerati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In ogni caso, ad essi spetterà il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art.18) Scioglimento della Fondazione. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa determinate, i beni della Fondazione ed i suoi averi saranno trasferiti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, che dovrà destinarli nel pieno rispetto degli scopi dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, allo scioglimento della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano nominerà per tale scopo tre liquidatori. Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio deve essere deliberato con la maggioranza dei due terzi.

Art. 19) Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 20) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

FIRMATO

FRANCO LURASCHI

MADDALENA FERRARI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo nei miei atti.

Milano, lì 15 luglio 2024

Firmato: AVV. MADDALENA FERRARI Notaio